



**AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI**  
**Monaldi-Cotugno-CTO**  
**Sede: Via Leonardo Bianchi**  
**80131 NAPOLI**

*Servizio proponente: UOC Affari Generali*

---

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 570 del 23/06/2021**

**OGGETTO: Regolamento per l'attività libero professionale intramoenia` del personale dirigente medico e delle altre professionalita` della dirigenza del ruolo sanitario - Approvazione**

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Di Mauro

*Servizio proponente:* UOC Affari Generali

---

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: Regolamento per l'attività libero professionale intramoenia` del personale dirigente medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario - Approvazione**

**REGISTRAZIONE CONTABILE**

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell'Azienda
- Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell'Azienda

## Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali

### Premesso

- che con deliberazione n. 95 del 04/02/2013 fu approvato il “Regolamento aziendale per l’esercizio della libera professione intramoenia del personale dirigente medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario” di questa Azienda Ospedaliera dei Colli;
- che, successivamente, con DCA n. 56 del 04.07.2019, di modifica ed integrazione del DCA n. 95 del 05.11.2018, la Regione Campania ha dettato le “*Linee di indirizzo regionali per l’adozione del piano aziendale in materia di attività libero-professionale intramuraria per il personale delle aree della dirigenza medica e veterinaria (Area contrattuale IV) e della dirigenza sanitaria non medica (Area Contrattuale III) del S.S.N.*”;
- che le citate *linee guida* regionali hanno in parte innovato la materia, imponendo così una rivisitazione del predetto regolamento aziendale;

**Considerata**, pertanto, la necessità di conformare la disciplina regolamentare interna in materia di attività libero-professionale intramoenia alle disposizioni (linee guida) regionali ex DCA 56/2019;

**Atteso** che, allo scopo, si è provveduto ad incaricare di tanto i competenti uffici aziendali, con onere per gli stessi di procedere alla redazione ex novo del regolamento di cui all’oggetto;

**Visto** il “*Regolamento per l’attività libero-professionale intramoenia*”, redatto dal costituito gruppo di lavoro e che consta degli articoli dal n. 1 al n. 32, suddivisi nei Titoli da I a VII, con allegata la “*Tabella di ripartizione attività intramoenia*”;

### Preso e dato atto

- che lo stesso è stato sottoposto all’Organismo Paritetico per l’attività libero professionale (ALPI) aziendale che ha espresso parere favorevole alla sua approvazione nella seduta del 21.04.2021, come da verbale in atti;
- che, in ossequio alla previsione di cui all’art. 7, c. 3, lett. a) del vigente CCNL di riferimento, con nota prot. n. 13345 del 04.05.2021 il testo regolamentare de quo è stato trasmesso ai Rappresentanti della RSA Dirigenza Medica e Sanitaria per acquisire, nel termine di giorni 10 dal ricevimento dell’atto, eventuali osservazioni, ovvero la richiesta di avviare un probabile confronto;
- che, a riscontro, i rappresentanti della RSA Dirigenza Medica e Sanitaria non hanno prodotto osservazioni, né richiesto confronto;
- che il Regolamento in oggetto è conforme alle vigenti normative di disciplina della materia e, in particolare, alle disposizioni regionali di cui al DCA 56/2019;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla sua approvazione;

### Visti:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, che ribadisce il diritto all’esercizio della libera professione all’interno delle strutture aziendali da parte del personale medico e del restante personale della dirigenza del ruolo sanitario dipendente;
- la L. n. 662 del 23.12.1996;
- il D.P.C.M. 27 marzo 2000 recante “*Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale*” ;
- i DD.MM. Sanità/Salute del 28.02.1997 e del 21.02.2013
- il CCNL 19.12.2019 dell’Area Sanità;
- il DCA n. 56 del 04.07.2019, di modifica ed integrazione del DCA n. 95 del 05.11.2018;

**Attestata**, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di deliberazione;

**Dichiarata**, altresì:

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 bis della L. 241/90, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale e delle misure di cui al PTPCT vigenti;
- il rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio;

**propone  
al Direttore Generale**

**di approvare** il “*Regolamento per l'attività libero-professionale intramoenia*” dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, che consta degli articoli dal n. 1 al n. 32, suddivisi nei Titoli da I a VII e che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**di dare atto** che, per l'effetto, è abrogato il previgente regolamento approvato con deliberazione n. 95 del 04.02.2013;

**di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza di dare effettività alla nuove norme in materia di attività libero-professionale intramoenia;

**di trasmettere** copia della stessa a:

- G.R.C. Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del S.S.R.;
- Direttori dei Dipartimenti aziendali;
- DD.MM.PP.OO. Monaldi, Cotugno, CTO;
- UOC Affari Generali, UOC Gestione Economico-Finanziaria, UOC URP, UOC Privacy-Trasparenza e Integrità, per quanto di rispettiva competenza;
- Collegio Sindacale, ai sensi di legge.

**Il Direttore  
Servizio Affari Generali proponente  
Avv. Vittorio Vittoria**

**IL DIRETTORE GENERALE**

in virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n. 113 del 08/08/2019

(in BURC n. 19 del 09.08.2019)

**Vista** la proposta di deliberazione che precede;

**Preso atto** della dichiarazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente atto, resa e sottoscritta dal Direttore proponente a seguito dell'istruttoria effettuata;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

Per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

**APPROVARE** il “*Regolamento per l’attività libero-professionale intramoenia*” dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, che consta degli articoli dal n. 1 al n. 32, suddivisi nei Titoli da I a VII e che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**DARE ATTO** che, per l’effetto, è abrogato il previgente regolamento approvato con deliberazione n. 95 del 04.02.2013;

**RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l’urgenza di dare effettività alla nuove norme in materia di attività libero-professionale intramoenia;

**TRASMETTERE** copia della stessa a:

- G.R.C. Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del S.S.R.;
- Direttori dei Dipartimenti aziendali
- DD.MM.PP.OO. Monaldi, Cotugno, CTO;
- UOC Affari Generali, UOC Gestione Economico-Finanziaria, UOC URP, UOC Privacy–Trasparenza e Integrità, per quanto di rispettiva competenza;
- Collegio Sindacale, ai sensi di legge.

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Pasquale Di Girolamo Faraone

**Il Direttore Amministrativo**

Avv. Giovanni De Masi

**Il Direttore Generale**

Dott. Maurizio di Mauro

Servizio proponente: UOC Affari Generali

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 570 del 23/06/2021**

**OGGETTO: Regolamento per l'attività libero professionale intramoenia` del personale dirigente medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario - Approvazione**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento è formato da n.            pagine e n.            allegati , è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal **23/06/2021**

ed è divenuto esecutivo il **23/06/2021**

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo

- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale            il            Prot.

- è stato notificato in data            alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento

\_\_\_\_\_

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

**Vittoria Vittorio - UOC Affari Generali**

**De Masi Giovanni - Direzione Amministrativa**

**Di Girolamo Faraone Pasquale - Direzione Sanitaria**

**Di Mauro Maurizio - Direzione Generale**

**Girelli Pasquale - Ufficio Determine**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ATTIVITÀ**  
**LIBERO PROFESSIONALE**  
**INTRAMOENIA**

(approvato con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

Sommario

TITOLO I .....	4
DEFINIZIONI, PRINCIPI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	4
Art. 1 - Attività libero professionale intramoenia – Finalità.....	4
Art. 2 - Governo delle prestazioni libero professionali.....	4
Art. 3 – Organismo paritetico (per monitoraggio e miglioramento) per l’attività libero professionale ....	5
Art. 4 - Ufficio Attività Libera Professione Intramoenia.....	6
TITOLO II.....	7
PRESTAZIONI - PERSONALE E MODALITÀ D’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE .....	7
Art. 5 - Attività libero professionale – Personale autorizzato.....	7
Art. 6 - Tipologia attività libero professionale .....	7
A - Attività Ambulatoriale.....	8
A.1 - individuale.....	8
A.2 - divisionale .....	8
B - Attività in Regime di Ricovero per ricovero ordinario, di Day hospital e Day surgery .....	8
C - Attività di Consulenza .....	8
D - Attività di Consulto .....	9
E - Attività ad Integrazione di quella Istituzionale .....	10
F- Attività di medicina legale .....	10
G - Attività di medico competente.....	10
Art. 7 - Attività professionale richiesta a pagamento da terzi.....	11
Art. 8 - Condizioni.....	11
Art. 9 - Attività libero professionale esercitata presso studi professionali privati .....	12
Art. 10 - Attività libero professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta presso altre strutture sanitarie .....	13
Art. 11 - Spazi per l’esercizio dell’attività libero professionale .....	13
Art. 12 - Orario attività libero professionale.....	14
Art. 13 - Limite orario massimo di attività libero professionale.....	14
TITOLO III.....	15
AUTORIZZAZIONI .....	15
Art. 14 - Domanda di autorizzazione all’esercizio dell’ALPI ambulatoriale individuale e d’equipe per i dirigenti medici e sanitari .....	15
Art. 15 - Composizione delle équipes .....	15
Art. 16 - Personale di supporto - Dichiarazione di disponibilità a svolgere ALPI .....	15
TITOLO IV .....	16
DIVIETI – SANZIONI - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ LIBERO	

## AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI (Monaldi - Cotugno - C.T.O.) di NAPOLI

PROFESSIONALE .....	16
Art. 17 – Divieti.....	16
Art. 18 - Revoca autorizzazione all’esercizio della libera professione per esigenze aziendali.....	16
TITOLO V.....	16
TARIFFE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE - PUBBLICITÀ.....	16
RIPARTO - PAGAMENTI - CONTABILITA' .....	16
Art. 19 - Pubblicità ALPI .....	16
Art. 20 - Revisione tariffe attività libero professionale .....	17
Art. 21 - Modalità di pagamento delle prestazioni libera professione .....	17
Art. 22 - Libera professione in regime ambulatoriale - Riparto proventi tra Azienda, dirigenza sanitaria e altro personale di supporto.....	17
Art. 23 - Contabilità delle prestazioni rese in regime di attività libero professionale.....	18
TITOLO VI .....	18
PAZIENTI: INFORMAZIONI - DOMANDA DI RICOVERO .....	18
Art. 24 - Informazione e prenotazione.....	18
Art. 25 - Domanda di ricovero.....	19
Art. 26 - Norme generali .....	19
Art. 27 - Tariffario .....	20
Art. 28 – Servizi alberghieri .....	21
Art. 29 - Organizzazione .....	22
TITOLO VII .....	22
DISPOSIZIONI FINALI .....	22
Art. 30 - Riduzione delle liste d’attesa .....	22
Art. 31 - Controllo di gestione attività libero professionale .....	22
Art. 32 - Calendari attività libero professionale .....	23

## **TITOLO I**

### **DEFINIZIONI, PRINCIPI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il presente Regolamento definisce le condizioni di esercizio e disciplina lo svolgimento dell'Attività Professionale Intramoenia (di seguito denominata ALPI) del personale dirigente medico e sanitario in servizio presso l'A.O. dei Colli nelle varie forme previste e consentite ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 1 - Attività libero professionale intramoenia – Finalità**

L'attività libero professionale *intramoenia* della dirigenza sanitaria medica e sanitaria (di seguito denominata A.L.P.I.) costituisce un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento offerti sul mercato sanitario ad integrazione e supporto dell'attività istituzionalmente dovuta al fine di:

- consentire il diritto ai pazienti di poter scegliere il proprio curante anche tra i dirigenti a rapporto esclusivo presso i Presidi Ospedalieri dell'A.O. dei Colli;
- contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell'Azienda, nell'ambito di un sistema di prestazioni e servizi sanitari complessivamente intesi;
- garantire il diritto, sancito dalla vigente normativa, al personale sanitario che opti per l'attività libero professionale intramoenia di esercitare la stessa nell'ambito dell'azienda di appartenenza, sia in modo diretto che in forma partecipativa ai proventi derivanti da rapporti instaurati con studi privati e con terzi paganti;
- valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della dirigenza medica e sanitaria;
- introdurre, contestualmente all'esclusività del rapporto, condizioni che favoriscono la motivazione del personale e il "senso di appartenenza" all'azienda;

Fermo restando che l'Azienda si impegna alla ricognizione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività è consentito l'utilizzazione del proprio studio professionale secondo le disposizioni normative vigenti e con le modalità indicate dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189. L'autorizzazione non deve comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda.

#### **Art. 2 - Governo delle prestazioni libero professionali**

L'attività libero professionale non può comportare, rispetto all'attività istituzionale, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

L'attività libero professionale viene esercitata nella salvaguardia:

- a) della prevalenza dei volumi di attività necessari per i compiti istituzionali;
- b) dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale;
- c) dei tempi d'attesa concordati;
- d) di tutti i costi aggiuntivi, comunque, sostenuti dall'Azienda;
- e) della produttività dell'attività istituzionale, che deve essere comunque superiore alla produttività

dell'attività libero professionale.

È garantito il diritto di qualità assistenziale del trattamento sanitario tra pazienti richiedenti prestazioni in A.L.P.I. ed i pazienti in regime di attività istituzionale con riferimento a tutte le prestazioni previste o che si rendono necessarie ai fini dell'assistenza sanitaria, sia ordinarie che urgenti.

**Art. 3 – Organismo paritetico (per monitoraggio e miglioramento) per l'attività libero professionale**

Al fine di assicurare che l'attività ALPI comporti la riduzione delle liste d'attesa e la piena funzionalità dei servizi, il Direttore Generale o suo delegato, in sede di definizione annuale del budget, negozia i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate e, di conseguenza, concorda con i singoli Dirigenti e con le équipe interessate i volumi di attività ALPI che, in ogni caso, non possono superare i volumi di prestazioni per attività istituzionale a quello assicurato per i compiti di istituto, secondo il modello organizzativo aziendale.

A tal fine, con apposito atto deliberativo della Direzione Strategica è istituito un Organismo Paritetico, costituito da un pari numero di Dirigenti sanitari che vengono indicati dalle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative in sede locale e di Dirigenti nominati dall'Direttore Generale, ed è presieduto da un dirigente individuato nella prima riunione della stessa il quale, una volta insediato, può nominare due Vice Presidenti, uno di parte aziendale e uno di parte sindacale.

Il predetto Organismo si riunisce a seguito di convocazione del Direttore Sanitario o suo delegato almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Al predetto Organismo sono affidati compiti di organizzazione, promozione, verifica e modifiche del regolamento Alpi e di osservatorio sull'ALPI.

All'Organismo Paritetico, inoltre, spetta:

- a) verificare la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di libera professione previste dalle linee di indirizzo Regionali per l'adozione del Piano Aziendale in materia di Attività Libero Professionale Intramuraria di cui al DCA 56 del 04/07/2019 e s.m.i. e delle norme contenute nel Regolamento aziendale;
- b) il monitoraggio del bilanciamento dei volumi prestazionali erogati in ALPI ed in regime istituzionale, nel rispetto di quanto espresso dalle linee guida regionali e dal presente Regolamento;
- c) il controllo degli spazi richiesti e concessi ai singoli professionisti;
- d) la formulazione alla Direzione Generale di proposte di modifica ed integrazione del Regolamento aziendale a seguito di provvedimenti legislativi e/o per gli effetti dovuti a modificazione e/o attivazione in regime ordinario di nuovi livelli assistenziali ed innovazioni tecnologiche sanitarie;
- e) l'individuazione annuale del tetto preventivo delle attività e degli orari possibili da effettuare in ALPI e la verifica degli stessi, svolta a consuntivo;
- f) il monitoraggio periodico dell'indicazione dello studio privato utilizzato per lo svolgimento dell'attività libero professionale e indicato da ogni Dirigente attraverso la modulistica di cui all'art. 9 del presente regolamento;
- g) la verifica semestrale della gestione analitica dei singoli fondi;
- h) verificare la richiesta, da parte dell'Azienda, di attività ad integrazione di quella istituzionale (auto-convenzionamento)
- i) proporre alla Direzione Generale l'individuazione specifica delle strutture che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;

j) verificare che la quota dei posti letto utilizzabili per l'ALPI sia assicurata in relazione all'effettiva richiesta, nella misura del 5% e, comunque, non superiore al 10% dei posti letto dell'Azienda (**ex DCA 56/2019**)

k) esprimere pareri su eventuali sanzioni concernenti violazioni delle disposizioni in materia di libera professione;

l) esprime pareri in merito alle richieste di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in disciplina o struttura diversa da quella di servizio, sussistendo le condizioni di cui al successivo art. 8;

m) fornire al Direttore Generale, con cadenza annuale, una relazione sui risultati dell'attività svolta; detta relazione è trasmessa alla Regione.

L'attività dell'Organismo Paritetico è svolta al di fuori dell'orario di servizio.

#### **Art. 4 - Ufficio Attività Libera Professione Intramoenia**

L'Azienda costituisce un'articolazione organizzativa dedicata alla libera professione denominata "Ufficio ALPI" con compiti di verifica della corrispondenza dell'esercizio dell'ALPI, così come disciplinata dal presente Regolamento, e garante del controllo degli obiettivi relativi all'espletamento della stessa.

Il suddetto Ufficio è strutturato a supporto della Direzione Strategica e si avvale della collaborazione di personale specificatamente formato, come attività aggiuntiva al proprio compito istituzionale e remunerato come previsto dalla tabella di ripartizione, afferente alle UU.OO.CC. che collaborano per quanto di loro specifica competenza.

Detto Ufficio ALPI:

- a) supporta la Commissione Paritetica nello svolgimento delle sue attività, comprese quelle di segreteria;
- b) provvede ad accogliere le istanze dei professionisti in materia di libera professione, istruendo le relative pratiche da sottoporre all'organismo paritetico e quindi all'autorizzazione del Direttore Generale;
- c) ha rapporti con i professionisti e con le entità esterne all'Azienda per l'area delle prestazioni a pagamento;
- d) detiene l'elenco dei professionisti autorizzati, costituendo apposito fascicolo che contenga copia dell'autorizzazione e tutta la documentazione di riferimento, provvedendo, d'intesa con l'URP, a pubblicizzare, anche con inserimento sul sito aziendale, l'elenco con le discipline di riferimento e l'orario degli ambulatori;
- e) monitora la rispondenza dell'esercizio dell'ALPI alle indicazioni del presente Regolamento;
- f) rileva i volumi delle prestazioni erogate in libera professione in relazione ai volumi delle corrispondenti prestazioni effettuate in attività istituzionali ed i relativi tempi d'attesa, monitorando l'attività anche dal punto di vista statistico e fornendo alla Commissione Paritetica i dati di attività ai fini di una verifica di congruità rispetto all'autorizzazione. La Direzione Generale si riserva di revocare l'autorizzazione e il bollettario eventualmente consegnato qualora si accerti sperequazione a favore dell'attività intramoenia o superamento dei tempi massimi di attesa per le prestazioni sia soggette a monitoraggio, ai sensi del PNGLA 2019-2021 e successivi, che diverse.
- g) procede alla adozione dei provvedimenti di liquidazione delle competenze, comprese le attribuzioni delle quote relative alla perequazione e al fondo comune, come da Regolamento;
- h) collabora con i professionisti per la stesura dei preventivi eventualmente richiesti;
- i) fornisce indicazioni sulle attività di informazione rivolte all'utenza;
- j) accoglie le richieste di convenzionamento per attività di consulenza, istruendo le relative pratiche amministrative;

- k) effettua l'istruttoria per gli atti e le autorizzazioni inerenti l'ALPI e che saranno sottoposte al vaglio dell'Organismo Paritetico prima della loro adozione
- l) propone soluzioni organizzative in collaborazione con le Unità Operative interessate;
- m) vigila sull'adeguatezza tra quantità di spazi richiesti (e concessi) ai singoli professionisti e reale utilizzo degli stessi;
- n) monitora l'equilibrio economico dell'ALPI in base alle risultanze dell'apposita contabilità separata, detenuta dall'UOC GEF, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.lgs. 502/92 e s.m.i., che deve tenere conto di tutti i costi diretti ed indiretti, nonché delle spese alberghiere relative all'esercizio dell'ALPI (art. 3 comma 6 della Legge 724/94);
- o) predispone la modulistica d'uso.

## **TITOLO II**

### **PRESTAZIONI - PERSONALE E MODALITÀ D'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE**

#### **Art. 5 - Attività libero professionale – Personale autorizzato**

L'A.L.P.I. è consentita alla dirigenza aziendale dell'Area SANITÀ ovvero dirigenti medici e dirigenti sanitari.

Per Dirigenti sanitari si intendono i dirigenti laureati delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi (art. 2 D.M. 31.7.1997).

Tutto il restante personale dipendente e dirigente, anche se non interessato all'esercizio dell'attività libero professionale, è comunque tenuto a prestare la propria attività (supporto amministrativo e o compiti propri del profilo professionale di appartenenza) per una serie di prestazioni quali: piccola chirurgia, accertamenti diagnostici di laboratorio e strumentali, prestazioni che possono essere effettuate in regime di A.L.P.I. all'interno del normale orario di lavoro.

#### **Art. 6 - Tipologia attività libero professionale**

L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda; il suo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi.

##### **6.1. Per attività libero-professionale intramuraria si intende:**

- a) l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery o di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del SSN (art. 9 del D.lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni)
- b) la possibilità di partecipare ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da terzi all'Azienda, quando le predette attività consentano la riduzione dei tempi di attesa, valutata la compatibilità con le attività istituzionali.

## **AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI** **(Monaldi - Cotugno - C.T.O.) di NAPOLI**

- c) esclusivamente per le discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio dell'ALPI, le prestazioni richieste, ad integrazione delle attività istituzionali, dall'Azienda ai propri Dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico, in accordo con le équipes interessate.

Pertanto, si distinguono le seguenti tipologie di attività libero-professionale intra-moenia:

### **A - Attività Ambulatoriale**

Viene esercitata dai Dirigenti medici attraverso l'erogazione di prestazioni a cittadini non ricoverati, in strutture ambulatoriali dell'Azienda

Comprende: visita specialistica, visita con relazione, prestazioni diagnostico-strumentali, prestazioni diagnostico-terapeutiche strumentali, interventi di piccola chirurgia, prestazioni di medicina legale e di medicina del lavoro (perizia, visita necroscopica, idoneità lavorativa, pareri medico-legali, ecc.), rese anche a domicilio del paziente/utente su specifica richiesta, prestazioni di laboratorio.

Essa si espleta nelle seguenti forme:

**A.1 - individuale**, che viene espletata dal Dirigente medico individuato direttamente dal cittadino che esercita la libera scelta. Non rientrano in questa fattispecie le C.T.U. disposte dall'A.G.;

**A.2 - divisionale** che viene espletata dai Dirigenti medici e o sanitari riuniti in Équipe, definita quale aggregato funzionale mono o polispecialistico, per l'esecuzione di particolari prestazioni medico-chirurgiche o di prestazioni diagnostico-strumentali.

### **B - Attività in Regime di Ricovero per ricovero ordinario, di Day hospital e Day surgery**

Viene espletata dai Dirigenti medici e o sanitari attraverso l'erogazione di prestazioni medico-chirurgiche che necessitano di ricovero in Unità Operativa attrezzata individuata nelle strutture dell'Azienda. Esse prevedono una forma nella quale il paziente sceglie solo il professionista o l'équipe e una forma nella quale il paziente sceglie anche il comfort alberghiero, qualora l'Azienda sia in grado di offrirlo. Attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse.

### **C - Attività di Consulenza**

L'Azienda è l'unica titolare di ogni rapporto di collaborazione con aziende pubbliche e private e con soggetti diversi da privati cittadini. In ragione della peculiarità dell'attività svolta, è fatta eccezione per le figure del medico competente, del medico-legale e del fisico sanitario, per le quali il rapporto professionale si instaura generalmente con soggetti aventi organizzazione di beni e di persone, nei confronti dei quali viene materialmente svolta la prestazione. In tale ipotesi il rapporto con l'Amministrazione è mediato dal professionista, il quale, di norma, dovrà curare l'emissione della fattura sull'apposito bollettario fornito dall'Azienda mentre, per quanto riguarda le modalità di pagamento, la struttura dovrà provvedere mediante accreditamento presso l'Istituto Tesoriere dell'Azienda.

L'attività di consulenza è prestata nei confronti di altra Azienda, Ente o Istituzione pubblica, struttura sanitaria privata non accreditata (art. 117, C.C.N.L. Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019) o Istituzioni Socio Sanitarie senza scopo di lucro, con le quali l'Azienda abbia stipulato appositi accordi; è riservata ai Dirigenti che hanno optato per l'A.L.P.I. ed è disciplinata dai vigenti CC.CC.NN.L. dell'Area Sanità e dell'Area Funzioni Locali - Dirigenza A.P.T. (Amministrativa, Professionale e Tecnica): il tutto previa verifica d'insussistenza di conflitto d'interesse e/o cause di incompatibilità.

Tale attività rientra, compatibilmente con i volumi di attività stessa correlabile, nei compiti istituzionali dell'Azienda; solo nel caso in cui tale attività sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro si può

## AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI (Monaldi - Cotugno - C.T.O.) di NAPOLI

considerare A.L.P.I. ed i compensi derivanti sono assimilati, ai fini fiscali, a quelli di lavoro dipendente. L'attività di consulenza, resa per conto dell'Azienda, è regolata da apposite convenzioni predisposte dall'UOC Affari Generali e sottoscritte dal Direttore Generale, possibilmente nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che è tenuto ad erogare le prestazioni, fatta salva la compatibilità della consulenza stessa con i fini istituzionali e fatto salvo l'eventuale recupero orario quantificato secondo i principi di seguito specificati.

Tali convenzioni debbono prevedere la quantità (limiti minimi e massimi dell'impegno orario di ciascun dirigente, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro) e la tipologia delle prestazioni, le tariffe, inclusive di ogni onere a carico dell'Azienda, l'IRAP, le modalità di versamento dei compensi correlati ed il numero degli operatori interessati, oltre alle caratteristiche indicate dalla normativa vigente.

Nell'ambito della gestione del contenzioso, rientrano in tale fattispecie le eventuali nomine di propri dipendenti quali consulenti dell'Azienda avanti l'Autorità giudiziaria ovvero in occasione di richiesta di autorizzazione alla definizione transattiva delle vertenze di danno avanzata dalla Compagnia di assicurazione all'azienda stessa. L'attività, quindi, viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sotto indicate:

C.1 - In servizi sanitari di altra Azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro, il compenso e le modalità di svolgimento;

C.2 - Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN e disciplini durata della convenzione, natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale, limiti di orario dell'impegno, che devono essere compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro, entità e modalità di corresponsione del compenso, motivazioni e fini della consulenza onde accertarne la compatibilità con l'attività d'istituto.

C.3 - Presso aziende pubbliche o private non sanitarie per attività connesse alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori in applicazione della normativa vigente in tema di sicurezza del lavoro, previa apposita convenzione che disciplini compiti, limiti orari, compenso e modalità di svolgimento.

C.4 - Certificazione medico-legale resa dall'Azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, ai sensi del DPR n.1124/1965, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e 527, della L.145/2018, assicurando, per quanto possibile, la rotazione dei Dirigenti sanitari coinvolti. Gli emolumenti saranno corrisposti ad avvenuto rimborso da parte dell'Istituto.

### D - Attività di Consulto

L'attività di consulto consiste nell'espletamento di prestazioni professionali da parte di un dirigente sanitario specificamente indicato dall'utente nella richiesta all'Azienda.

Per consulto si intende, in particolare, un giudizio-parere straordinario e specialistico prestato a favore del singolo utente, così come stabilito dai vigenti C.C.N.L., ed effettuato, in ogni caso, fuori dell'orario di servizio. L'onorario del consulto, inclusivo di ogni onere a carico dell'Azienda, è stabilito d'intesa con il Dirigente interessato che provvederà direttamente alla riscossione ed al successivo versamento all'Azienda, rilasciando la ricevuta dell'avvenuta prestazione.

I Consulti per i singoli utenti sono resi dal dirigente con le seguenti modalità:

a) Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dall'orario di lavoro

b) L'onorario del consulto, fissato dall'Azienda d'intesa con il dirigente interessato, viene riscosso, fatturato, versato, contabilizzato e liquidato all'interessato.

c) Sono escluse dalla presente regolamentazione le Consulenze richieste da Enti pubblici, le C.T.U. richieste dall'A.G. e regolamentate da specifiche disposizioni di legge.

#### E - Attività ad Integrazione di quella Istituzionale

Nelle discipline per le quali vi sia documentata carenza di organico alla quale l'Azienda abbia tentato di sopperire con atti appropriati senza esito positivo. Tale attività deve essere finalizzata alla riduzione delle liste di attesa o ad assicurare continuità di servizi essenziali, deve essere programmata per tempi definiti e concordata tra i Dirigenti e l'Azienda che ne fa richiesta nel rispetto delle direttive regionali in materia e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Paritetica.

#### F- Attività di medicina legale

L'ALPI svolta in campo medico-legale costituisce uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal S.S.N. che, comunque, concorrono a migliorare l'offerta qualitativa-quantitativa dell'Azienda. Tali attività sono quelle peritali di parte, intese ad assicurare assistenza medico-legale e/o specialistica in ambito civile e penale ad utenti paganti in proprio. Le prestazioni rese al di fuori delle sedi autorizzate (aule giudiziarie e/o studi privati) dovranno essere fatturate come per le prestazioni di visita domiciliare. Non fanno parte dell'ALPI le prestazioni rientranti nei compiti di istituto la cui validità legale discende proprio dallo stato giuridico di incaricato di pubblico servizio-medico certificatore.

#### G - Attività di medico competente

Fermo restando le limitazioni previste ai sensi di legge in materia di incompatibilità, possono essere erogate al di fuori delle strutture aziendali prestazioni rese quale medico competente ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., attraverso appositi atti convenzionali.

**6.2.** Non rientrano fra le attività libero-professionali, ai sensi dell'art. 119 del CCNL Area Sanità – Triennio 2016-2018 e DCA 56/2019, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

- a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 278/1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla L. 295/1990, etc.);
- d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) partecipazione ai comitati scientifici;
- f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;
- g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
- h) consulenze tecniche d'ufficio in un processo civile affidate ai sensi dell'art. 61 del Codice di Procedura Civile;
- i) perizie in un processo penale affidate ai sensi dell'art. 221 del Codice di Procedura Penale.

**6.3.** Le attività di cui ai punti da a) a g) del comma che precede possono essere svolte previa autorizzazione da parte dell'Azienda o comunicazione alla stessa ai sensi del vigente regolamento aziendale approvato in applicazione dell'art. 52 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., che nel primo caso dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

Le attività di cui alle lettere h) e i), per loro stessa natura di atto dovuto su disposizione dell'autorità giudiziaria, non rientrano tra le prestazioni erogate in regime di libera professione intramoenia. I relativi compensi possono essere erogati al professionista direttamente dal tribunale che dispone la consulenza o la perizia, e sono assoggettati al regime fiscale delle prestazioni occasionali. Per queste prestazioni non è richiesta l'autorizzazione preventiva (cfr. Sentenza Consiglio di Stato 3513/2017), ma deve essere in ogni caso data all'azienda di appartenenza preventiva comunicazione, specificando tutti gli elementi necessari per mettere l'azienda in condizione di esercitare eventuali controlli.

Di contro, le perizie di parte richieste a titolo fiduciario da una delle parti interessate al procedimento ai sensi dell'articolo 225 del codice di procedura penale possono essere considerate prestazioni richieste all'azienda da terzi, ed erogate in regime di libera professione intramoenia. Queste prestazioni, dunque, rientrano nel concetto di "libera professione" e pertanto preventivamente autorizzate, effettuate al di fuori dell'orario di servizio e fatturate dall'azienda, che riverserà al professionista che effettua la prestazione la percentuale stabilita nel regolamento che disciplina la libera professione.

#### **Art. 7 - Attività professionale richiesta a pagamento da terzi**

L'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi, svolta sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, è acquisita e organizzata dall'azienda.

#### **Art. 8 - Condizioni**

Condizione necessaria ed indispensabile per l'esercizio dell'ALPI è l'esplicita espressione da parte dell'utente della sua volontà di affidarsi alle prestazioni di uno o più Dirigenti sanitari di sua fiducia, nominativamente prescelti tra quanti operano nell'Azienda.

L'attività ALPI deve essere esercitata al di fuori dell'orario di lavoro, su 7 giorni settimanali, in spazi dedicati e con separati sistemi di contabilizzazione.

L'esercizio dell'attività intramoenia non è in ogni caso possibile durante l'assenza dal servizio a qualsiasi causa dovuta, ovvero:

- durante i turni di pronta disponibilità;
- durante i turni di guardia;
- nei giorni di congedo a qualsiasi titolo fruiti;
- nei giorni di assenza dal servizio a titolo di malattia o infortunio;
- nei giorni di assenza dal servizio per permesso retribuito che riguardi l'intera giornata;
- nei periodi di aspettative o permessi sindacali;
- nei giorni di sospensione dal servizio;
- nei giorni di congedo ex Legge 104/92;
- nei periodi di assenza dal servizio per partecipazione ad aggiornamento obbligatorio o facoltativo;
- nei giorni di astensione obbligatoria dal servizio;
- nei periodi di astensione dal servizio ai sensi delle norme a tutela della maternità.

Quanto sopra va considerato valido sia per espletamento di attività intramurarie presso le sedi della propria Azienda o presso proprio studio privato, sia presso altra Azienda.

L'esercizio dell'ALPI all'esterno delle strutture dell'Azienda ha luogo previa autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale, valida fino all'individuazione di spazi distinti e separati disponibili, salvo i casi previsti dall'art. 2 del DCA 56/2019 per le prestazioni domiciliari da rendere nel rispetto della procedura di cui al predetto art. 2.

## AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI (Monaldi - Cotugno - C.T.O.) di NAPOLI

L'attività ALPI non può globalmente comportare, per ciascun dirigente sanitario, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.

L'attività ALPI non può mai configurarsi come concorrenziale all'attività istituzionale. Qualunque iniziativa volta a promuovere la scelta del regime libero-professionale a scapito di quello ordinario configura esercizio di attività concorrenziale, perseguibile con sanzioni disciplinari e con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività stessa.

L'attività ALPI è prestata esclusivamente nella disciplina di appartenenza. I Dirigenti che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza non possono esercitare la predetta attività nella propria struttura o nella propria disciplina, possono essere autorizzati dal Direttore Generale, previo parere favorevole dell'Organismo Paritetico, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in altra disciplina, purché in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

L'attività ALPI non è consentita per:

- le prestazioni non riconosciute istituzionalmente dal SSN. Per le prestazioni previste dal SSN e non effettuate nell'Azienda, il Dirigente sanitario può essere autorizzato qualora sia disponibile a garantire le stesse prestazioni anche in regime ordinario entro tempi e modalità da concordare con l'Azienda;
- prestazioni che, ad un esame obiettivo dei costi diretti ed indiretti da sostenere ed in relazione alle problematiche organizzative che comportano, risultino economicamente non remunerative;
- le prestazioni nelle seguenti unità operative ospedaliere dove si prefigurano le emergenze:
  - Unità coronarica
  - Rianimazione
  - Pronto soccorso
  - Dialisi

La Direzione Generale con atto a parte, di concerto con le OO.SS. di categoria interessate, individua eventuali incompatibilità.

Gli utenti che si avvalgono delle prestazioni in regime di attività libero professionale intramuraria devono essere registrati nell'apposita lista di attesa dedicata:

Il presente atto regola l'attività ALPI che per sua caratteristica è attività a titolo non gratuito. Al dirigente è consentito effettuare prestazioni a titolo gratuito con la rinuncia della sola quota di sua spettanza.

### **Art. 9 - Attività libero professionale esercitata presso studi professionali privati**

L'Azienda ha interesse che l'attività libero professionale venga svolta all'interno della struttura, pertanto si attiva nella rimozione degli ostacoli che potrebbero condizionare tale condizione.

## AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI (Monaldi - Cotugno - C.T.O.) di NAPOLI

In via temporanea ed eccezionale è consentito, ai dirigenti sanitari esercitare la libera professione ambulatoriale, presso i propri studi professionali privati con i tempi previsti dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189.

Nella domanda, redatta secondo le modalità descritte nel presente regolamento, dovrà, altresì, essere precisato:

- a) la sede (o le sedi) di espletamento dell'attività;
- b) i giorni, gli orari di ambulatorio riservati all'esercizio dell'attività;
- c) le prestazioni erogate, le tariffe applicate
- d) un elenco delle apparecchiature e strumentazioni

L'utilizzo di spazi esterni privati è subordinato:

- in caso di studio proprio del sanitario le prenotazioni delle visite verranno effettuate attraverso il servizio informatico aziendale.
- alla garanzia della tracciabilità della corresponsione di tutti i pagamenti delle prestazioni in ALPI

L'accordo fra l'Azienda ed i terzi deve obbligatoriamente prevedere:

- a) la quantità presunta e la tipologia delle prestazioni;
- b) le tariffe delle prestazioni;
- c) le modalità di versamento all'azienda;
- d) i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro.

Il compenso per le attività di cui sopra deve affluire all'azienda che provvede a trattenere la quota di sua spettanza e ad attribuire al dirigente avente diritto quale prestatore dell'attività libero-professionale della quota a lui spettante nelle misure previste nelle singole convenzioni.

### **Art. 10 - Attività libero professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta presso altre strutture sanitarie**

L'attività professionale, richiesta a pagamento da singoli utenti, svolta, dal dirigente, in forma individuale o in équipe, presso altra struttura sanitaria, è consentita a condizione:

- a) che si tratti di attività occasionale;
- b) venga chiesta e concessa specifica autorizzazione.

I rapporti tra l'Istituto e la struttura sanitaria, sono regolati da apposita convenzione-disciplinare che preveda obbligatoriamente l'accordo su:

- a) la quantità presunta e la tipologia delle prestazioni;
- b) le tariffe delle prestazioni, comprensive di IRAP;
- c) le modalità di versamento all'azienda;
- d) i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro.

Il compenso per le attività di cui sopra deve affluire all'azienda che provvede a trattenere la quota di sua spettanza e ad attribuire al dirigente avente diritto quale prestatore dell'attività libero-professionale della quota a lui spettante nelle misure previste nelle singole convenzioni.

### **Art. 11 - Spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale**

All'interno delle strutture dell'Azienda sono individuati, in subordine e compatibilmente alle esigenze istituzionali, spazi distinti e separati da dedicare anche all'esercizio dell'attività libero professionale:

- a) ambulatoriale;
- b) di ricovero ordinario;

- c) di day hospital;
- d) di day surgery.

La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero professionale viene assicurata in relazione all'effettiva richiesta nella misura del 5% e comunque non superiore al 10% dei posti letto dell'Azienda. Nei casi in cui non sia oggettivamente possibile individuare spazi dedicati all'attività libero professionale, gli spazi e le attrezzature destinati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'ALPI garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

Le modalità di accesso alle sale operatorie vengono definite preventivamente dalla Direzione Sanitaria previo accordo dei dipartimenti coinvolti con la direzione strategica dell'Azienda.

L'individuazione degli spazi riservati all'attività libero professionale è disposta con atto separato dell'amministrazione entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 12 - Orario attività libero professionale**

L'attività A.L.P.I. e quella istituzionale sono svolte in fasce orarie differenti.

Per ragioni organizzative alcune prestazioni - quali, ad es., piccola chirurgia, accertamenti diagnostici di laboratorio e strumentali, prestazioni erogate a utenti degenti - possono essere effettuate all'interno del normale orario di lavoro e, quindi, delle timbrature.

Il personale dipendente coinvolto nell'erogazione della prestazione libero professionale dovrà timbrare quotidianamente al fine di:

- a) consentire una chiara distinzione e definizione delle prestazioni orarie rese per l'attività libero professionale da quella istituzionale;
- b) recuperare il tempo impiegato.

Nel caso delle prestazioni rese all'interno del normale orario di lavoro, il tempo da recuperare verrà definito in base al numero delle prestazioni secondo un tempo standard preventivamente stabilito per ciascuna tipologia di attività, tempo standard che sarà soggetto a verifica ed a eventuale ritaratura annuale.

#### **Art. 13 - Limite orario massimo di attività libero professionale**

Per ciascun dirigente viene previsto, in ragione delle esigenze aziendali, un limite massimo di ore settimanali da dedicare ad attività di consulenza, consulto o altra attività libero professionale, sia in orario di servizio che al di fuori dell'orario di servizio.

Tale limite è comprensivo dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro.

Il limite orario viene definito dall'Ufficio ALPI con cadenza semestrale:

- a) nel mese di dicembre per il semestre da gennaio a giugno;
- b) nel mese di maggio per il semestre da giugno a dicembre.

Fermo restando che le prestazioni in A.L.P.I. in ogni caso non possono comportare un impegno orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

### **TITOLO III** **AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 14 - Domanda di autorizzazione all'esercizio dell'ALPI ambulatoriale individuale e d'equipe per i dirigenti medici e sanitari**

I dirigenti sanitari che intendono svolgere l'attività libero professionale *intramoenia* devono presentare formale domanda di autorizzazione. La richiesta sottoscritta dal sanitario deve essere redatta sugli appositi moduli forniti dall'ufficio ALPI.

Nella domanda per l'esercizio della libera professione ambulatoriale D'EQUIPE oltre ai dati ed elementi di cui sopra deve essere precisato:

- il nominativo del referente dell'équipe;
- i nominativi dei professionisti associati;
- i nominativi del personale di supporto;
- le quote dei proventi di competenza che verranno assegnate al personale interessato secondo accordi interni all'équipe che a seguito di ratifica avranno validità annuale.

La richiesta deve essere sottoscritta dal referente e da tutti i componenti dell'équipe sugli appositi moduli forniti dall'ufficio ALPI.

L'autorizzazione tanto per l'attività professionale del singolo sanitario che delle équipe viene inviata dall'ufficio ALPI in copia:

- a) al Direttore del Dipartimento;
- b) al Dirigente medico responsabile dell'unità operativa di appartenenza;
- c) all'ufficio del personale;
- d) all'ufficio economico finanziario;

Il personale dirigente che intende transitare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo o viceversa, deve produrre apposita istanza al Direttore Generale entro il 30 novembre dell'anno in corso. Gli effetti economici e giuridici partiranno dal 1 gennaio dell'anno successivo all'istanza (art. 4 DCA n. 56/2019).

#### **Art. 15 - Composizione delle équipes**

L'équipe può essere costituita da dirigenti afferenti alla stessa struttura o disciplina o da dirigenti afferenti a più unità operative.

Il Dirigente Medico può avvalersi del personale di supporto, per la propria equipè, scegliendo gli operatori tra il personale dipendente dell'Azienda che abbia formalizzato la propria disponibilità all'effettuazione di tale attività attraverso l'apposito elenco aziendale, rinnovabile periodicamente con cadenza almeno semestrale;

L'équipe designa al suo interno un referente / coordinatore che tiene i rapporti con l'azienda.

Per prestazioni che richiedono la presenza dell'anestesista dovrà essere assicurata, pena la mancata autorizzazione, la disponibilità, oltre l'orario di servizio, anche di questa figura professionale.

#### **Art. 16 - Personale di supporto - Dichiarazione di disponibilità a svolgere ALPI**

Il personale di supporto, tecnico-sanitario e infermieristico, all'esercizio della libera professione è tenuto a

formalizzare su apposito modulo predisposto la propria disponibilità all'effettuazione di tale attività qualora prestata fuori orario di lavoro, secondo le modalità concordate con la Direzione di appartenenza.

**TITOLO IV**  
**DIVIETI – SANZIONI - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L'ATTIVITÀ**  
**LIBERO PROFESSIONALE**

**Art. 17 – Divieti**

Durante l'esercizio dell'attività libero professionale non sono consentiti:

- l'uso del ricettario unico nazionale;
- l'attivazione di procedure d'accesso in regime S.S.N. ai servizi difformi da quanto previsto dalla normativa vigente;
- riscossioni di proventi o esercizio di attività libero professionale in forme diverse da quelle disciplinate dal presente regolamento.

La violazione di detti divieti comporta grave responsabilità e dà luogo alla esclusione dalla libera professione.

I dirigenti che non hanno optato per il rapporto esclusivo non possono effettuare prestazioni libero professionali, anche di natura occasionale e periodica diretta e di équipe.

**Art. 18 - Revoca autorizzazione all'esercizio della libera professione per esigenze aziendali**

L'attività libero professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda è autorizzata ai sensi del presente regolamento a condizione che non comporti un incremento delle liste d'attesa per l'attività istituzionale o, comunque, laddove si ravvedano tempi di attesa istituzionali al limite del disposto normativo o eccedenti i tempi massimi previsti dal vigente PNGLA.

Ove questo avvenga, con determinazione motivata del Direttore Sanitario Aziendale è disposta la revoca dell'autorizzazione all'A.L.P.I., sentito l'organismo paritetico.

**TITOLO V**  
**TARIFFE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE - PUBBLICITÀ**  
**RIPARTO - PAGAMENTI - CONTABILITÀ**

**Art. 19 - Pubblicità ALPI**

I nominativi dei professionisti in intramoenia, la sede di erogazione delle loro prestazioni, i recapiti del professionista e della struttura, gli offering completi di tariffe praticate sono pubblicati presso le Direzioni Mediche di presidio e nell'apposita sezione "ALPI – Intramoenia" del sito web aziendale.

## AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI (Monaldi - Cotugno - C.T.O.) di NAPOLI

### **Art. 20 - Revisione tariffe attività libero professionale**

Annualmente, entro il mese di dicembre, l'Azienda sulla base:

- a) dei programmi aziendali;
- b) dei volumi dell'attività istituzionale e di quella in regime libero professionale;
- c) dei costi di gestione;

propone alle OO.SS. di categoria la conferma o la revisione, in aumento o diminuzione, delle percentuali delle singole voci di competenza aziendale che compongono le tariffe, contrassegnate *ut supra* dalle lettere a e b.

In ogni caso le tariffe non possono essere inferiori alle tariffe previste, per la medesima prestazione, a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria.

### **Art. 21 - Modalità di pagamento delle prestazioni libera professione**

Il pagamento delle prestazioni può avvenire, esclusivamente:

- presso gli sportelli (anche automatici) per le prestazioni rese all'interno dell'Azienda la quale rilascia quietanza che costituisce fattura esente da IVA ai sensi dell'art. 10, c. 18 del DPR 633/72;
- presso banche e/o uffici postali
- presso gli uffici cassa;
- presso gli studi autorizzati al dirigente che ha effettuato la prestazione, anche tramite il dispositivo elettronico POS in dotazione, adeguandosi alla vigente normativa entro i termini previsti per l'adeguamento, il quale rilascia una fattura, in cui sono dettagliate tutte le voci componenti l'importo versato dal paziente, attraverso l'apposita piattaforma aziendale (fattura trasparente).

Il pagamento da parte dell'utente potrà essere effettuato, prima dell'erogazione della prestazione libero professionale.

Qualora il professionista rinunci all'onorario a lui spettante, sarà comunque dovuta la quota di spettanza dell'amministrazione, dei fondi e del supporto.

### **Art. 22 - Libera professione in regime ambulatoriale - Riparto proventi tra Azienda, dirigenza sanitaria e altro personale di supporto**

Nella Tabella allegata al presente regolamento sono esposte le percentuali di ripartizione ad ogni categoria *sottoelencata*, per ogni tipologia di prestazione libero-professionale.

L'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione avviene nei due mesi successivi all'erogazione della prestazione in regime ALPI. Il valore della tariffa per la prestazione, ambulatoriale o in costanza di ricovero, è forfettario ed onnicomprensivo

La quota percentuale denominata **Dirigente Sanitario Titolare della Prestazione/Equipe Medica** è destinata al Dirigente sanitario o all'equipe scelti dall'utente. La quota viene attribuita per intero al Dirigente, se unico, oppure all'Equipe secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Capo-equipe in sede di costituzione dell'equipe stessa. Nel caso in cui il Dirigente Sanitario si avvalga di personale di supporto sanitario, per le prestazioni di visite/diagnostica ambulatoriale, allo stesso è destinato una quota del compenso non inferiore secondo la tabella in allegato al regolamento.

La quota percentuale denominata **Fondo di Perequazione** è destinata alla perequazione per quei Dirigenti sanitari che per caratteristiche professionali legate alla sede di assegnazione non possono accedere alle attività ALPI e che vengono individuati in sede di contrattazione decentrata. Tale quota percentuale viene

## AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI (Monaldi - Cotugno - C.T.O.) di NAPOLI

accantonata, e successivamente perequata, sia in caso di utilizzo, per l'attività libero professionale, di spazi aziendali, sia di studi professionali privati, sia di strutture pubbliche e private non accreditate con le quali l'Azienda stipula apposite convenzioni e sia presso terzi richiedenti, ossia ovunque viene erogata la prestazione. Il fondo di perequazione dovrà essere annualmente distribuito tra i Dirigenti medici ed altre professionalità individuate secondo i rispettivi CC.NN.LL. che non possono ovvero hanno limitata possibilità di effettuare attività libero professionale. L'Organismo Paritetico proporrà alla Direzione Generale l'individuazione specifica delle strutture che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

La quota denominata **Fondo Aziendale** è di competenza dell'Azienda, ed è intesa a totale copertura delle maggiori spese per rendere utilizzabili strutture logistiche e attrezzature, cioè Ambulatori, Diagnostiche e Sale Operatorie. Una quota può essere destinata al personale del comparto, delle strutture amministrative di supporto, centrali e periferiche

La quota percentuale denominata **Fondo di Supporto** è destinata al personale amministrativo di supporto all'Ufficio ALPI nonché a finanziare i gettoni dei membri dell'Organismo Paritetico,

La quota percentuale denominata **Fondo di Supporto del comparto** è destinata al personale del comparto sanitario di sala operatoria che partecipa agli interventi chirurgici.

### **Art. 23 - Contabilità delle prestazioni rese in regime di attività libero professionale**

La gestione dell'attività libero professionale, sia in costanza di ricovero che ambulatoriale, è soggetta alla normativa che ne prevede la specifica e distinta contabilizzazione rispetto a quella istituzionale.

Gli introiti derivanti dall'attività libero professionale affluiscono su distinti conti di bilancio denominati "Proventi da attività libero professionale" e "Maggiori comfort alberghieri".

### **Liquidazione competenze**

L'Azienda contabilizza tutti i proventi riscossi, con criterio di cassa, ivi compresi gli incameramenti da rinunce, e provvede a liquidare e pagare i dipendenti interessati entro il secondo mese successivo, effettuando altresì le ritenute di legge, riportando le voci relative nello statino - paga della retribuzione mensile.

Per le fatturazioni soggette ad IVA (C.T.P., ecc), esse devono essere emesse entro il mese di riferimento.

Nei casi di attività di consulenza a favore di terzi, le modalità di liquidazione dei corrispettivi verranno regolate dall'apposita convenzione.

La liquidazione delle competenze avverrà a cura dell'UOC GEF con l'adozione di Determina Dirigenziale.

## TITOLO VI PAZIENTI: INFORMAZIONI - DOMANDA DI RICOVERO

### **Art. 24 - Informazione e prenotazione**

L'Azienda, tramite l'Ufficio ALPI e il C.U.P. (centro di prenotazione unica interno) assicura una adeguata informazione ai cittadini in ordine:

- ai tempi di attesa delle prestazioni rese dall'azienda al fine di poter consapevolmente scegliere la prestazione resa a livello istituzionale ovvero la prestazione, ambulatoriale o in costanza di ricovero ordinario e diurno, erogata in regime libero professionale;

- alle modalità di accesso ed alla tipologia delle prestazioni rese in regime libero professionale;
- alle tariffe applicate dai dirigenti sanitari per la prestazione richiesta;
- alle condizioni logistiche in caso di ricovero;
- alle condizioni e modalità di pagamento.

Le prestazioni libero professionali individuali, erogate all'interno dell'Azienda, sono prenotabili esclusivamente tramite il sistema informatico aziendale

#### **Art. 25 - Domanda di ricovero**

La modulistica relativa alla domanda di ricovero deve precisare e documentare che il paziente:

- a) è a conoscenza delle condizioni normative e dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere;
- b) si impegna a versare il corrispettivo dovuto secondo le seguenti modalità:
  - acconto pari al 10% del valore presunto del trattamento medico-chirurgico all'atto della prenotazione;
  - saldo all'atto del ricovero.

#### **Art. 26 - Norme generali**

Si rinvia a tutte le norme degli articoli precedenti del presente Regolamento, ove non diversamente stabilito negli articoli che seguono.

La tipologia delle prestazioni che è possibile erogare in regime di ricovero viene concordata con i Dirigenti interessati in sede di contrattazione delle tariffe che viene effettuata in applicazione di quanto previsto nel presente regolamento.

Salvo che nella U.O. di Malattie Infettive, non possono essere ricoverati in regime libero-professionale pazienti per i quali vadano applicate misure di isolamento.

Tale attività libero-professionale, esclusivamente medica, è espletata all'interno delle strutture dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda in tutte le UU.OO. dotate di posti letto.

Potranno essere utilizzati a tale scopo, il 10% dei posti letto globalmente autorizzati.

Detti posti-letto vengono garantiti in spazi distinti e separati definiti, anche prescindendo da riferimenti di comfort alberghiero.

Le prestazioni libero-professionali in regime di ricovero si concretizzano nella possibilità del paziente di accedere alle seguenti forme:

- a) Ricovero ordinario, o di day hospital, o di day surgery, in spazi definiti all'interno della UO o in struttura attrezzata e scelta del professionista e/o dell'équipe
- b) Ricovero ordinario, o di day hospital, o di day surgery, in spazi definiti all'interno della UO o in struttura attrezzata, scelta del professionista e/o dell'équipe e scelta del comfort alberghiero

Tali posti-letto, riservati all'esercizio della libera professione intramuraria e per l'istituzione delle camere a pagamento, concorrono ai fini dello standard dei posti-letto per mille abitanti, di ciascuna U.O. interessata (Art. 2, comma 5, Legge n°549 del 28/12/95).

Il numero di posti-letto utilizzabili per ciascuna U.O. è indicato nella relativa autorizzazione rilasciata, di volta in volta, dal Direttore Generale.

## **AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI** **(Monaldi - Cotugno - C.T.O.) di NAPOLI**

Fanno comunque parte di tale tipologia tutte le ulteriori prestazioni professionali mediche effettuate durante il ricovero o per il ricovero da altri Sanitari, anche dei Servizi, quali Anestesia, Anatomia patologica, Radiologia, Cardiologia, Laboratori e/o Centri trasfusionali, ecc., purché siano sempre correlate al ricovero stesso.

Limitatamente alle sole prestazioni di Laboratorio concorrono a queste prestazioni di supporto od integrative anche Chimici e Biologi.

Le prestazioni in favore dei pazienti ricoverati in regime ALPI, che di norma vengono effettuate nel corso del normale orario di servizio, comportano la prestazione di un tempo aggiuntivo effettivo, da espletare in relazione e compatibilmente con i piani di lavoro prefissati per l'équipe interessata o per il singolo operatore, secondo il presente regolamento

Il ricovero in libera professione va considerato a tutti gli effetti quale prestazione del SSN, anche ai fini della compensazione tra aziende sanitarie della stessa regione o tra regioni diverse, secondo le corrispondenti tariffe del DRG (art. 3, comma 6, L. 724/94)

Il dirigente operante in regime libero-professionale e prescelto dal paziente, essendo Medico di fiducia, assume il ruolo di capo équipe ed ha diritto di scegliere i componenti che formeranno l'équipe stessa, proponendola all'approvazione del paziente e informandone il Medico responsabile della UO ove il paziente stesso sarà ricoverato. Egli è responsabile di tutti i compiti inerenti il ricovero, ivi compresi la compilazione della cartella clinica, della SDO e di ogni certificazione relativa al ricovero.

La partecipazione all'équipe è consentita nell'ambito della disciplina di titolarità.

Possono partecipare alla formazione delle équipes tutti i Dirigenti dipendenti dell'Azienda.

Il Medico di fiducia assume la responsabilità degli atti medici che effettua nella fase precedente il ricovero, durante il ricovero e nella eventuale fase di follow-up.

Nell'attività ALPI non rientra il servizio di guardia medica divisionale od interdivisionale ospedaliera continuativa durante la degenza, che pertanto è fornito gratuitamente dall'Azienda.

Altrettanto è fornita l'assistenza infermieristica ed ausiliaria.

Qualora durante l'intervento si verificassero complicanze non prevedibili in rapporto a criticità già manifeste nel paziente (età avanzata, pregressi interventi, patologie croniche preesistenti) si rimanda a quanto previsto dalle linee di indirizzo regionali per l'adozione del piano aziendale in materia di attività libero-professionale intramuraria di cui all'art.8 del DCA 56 del 04/06/2019.

### **Art. 27 - Tariffario**

Il Nomenclatore Tariffario per le prestazioni in intramoenia autorizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, previa verifica istruttoria dell'organismo paritetico, è approvato con deliberazione del Direttore Generale.

Le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'Azienda e devono, pertanto, evidenziare:

- Compenso del professionista prescelto;
- Compenso dell'équipe, ove partecipante;
- Compenso del personale di supporto, ove partecipante;

## AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI (Monaldi - Cotugno - C.T.O.) di NAPOLI

- Compenso per eventuali prestazioni erogate da altri Dirigenti in Équipe (Diagnostica strumentale, ecc) secondo tariffari appositamente concordati;
- Imposte e contributi
- Quota del 5% del Fondo di Perequazione dei Dirigenti Sanitari;
- Quota per l'amministrazione per i costi generali, secondo il seguente schema:
  - una quota giornaliera fissa, qualora l'utente scelga di usufruire del trattamento diversificato di tipo alberghiero;
  - una tariffa omnicomprendiva composta dalla somma delle seguenti voci:
- a) del compenso spettante a titolo di onorario per l'opera professionale prestata dal Medico o dal chirurgo ( o da altri professionisti) prescelto dallo stesso paziente alle cui cure esclusive egli ha voluto affidarsi; qualora l'attività sia svolta in equipe, tale onorario viene ripartito tra i componenti con modalità indicate dall'equipe stessa; di tutti i costi sostenuti dall'Amministrazione per l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza relativi al D.R.G. trattato.
- b) di una quota pari al 30% della sola tariffa prevista per la prestazione istituzionale, restando a carico della Regione Campania la rimanente quota del 70% della tariffa stessa relativa al D.R.G. trattato, ai sensi della DGR n.1541 /2001 e della circolare 1266 del 4.2.02 della Regione Campania Area Generale di Coordinamento
- c) dello specifico compenso spettante al personale di supporto coinvolto fuori dal normale orario di lavoro e individuato in sede di contrattazione decentrata con le OO.SS. di categoria;
- d) delle quote incentivanti da determinare in sede aziendale a favore del personale sanitario non dirigente che partecipa in orario di lavoro alle prestazioni libero professionali (Reparto);
- e) delle quote incentivanti da determinare in sede aziendale a favore del personale che collabora all'attuazione dell'A.L.P.I.;
- f) di una quota, da determinare in sede di contrattazione integrativa, quale specifico fondo aziendale perequativo (accantonato comunque in generale, nella misura non inferiore al 5%, al netto delle quote a favore dell'Azienda, della massa di tutti i proventi dell'attività libero-professionale) da destinare alla dirigenza medica sanitaria (da individuarsi in sede di contrattazione integrativa e fatto salvo quelli già individuate *ope legis*) che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria e alla formazione permanente (ECM).
- g) dell'indicazione dell'importo I.R.A.P.

A tal fine viene predisposta una scheda che riporta lo schema precedente e che viene utilizzata in sede di contrattazione delle tariffe con i Dirigenti interessati onde stabilire l'esatta incidenza delle varie voci nell'ambito della tariffa stessa.

Le quote relative al Fondo di Perequazione dei Dirigenti Sanitari e all'Amministrazione vengono determinate con valore fissi come da tabella di ripartizione allegata.

Su tale base, l'Utenza è tenuta al pagamento dell'intera quota.

La ripartizione dei proventi avviene sulla base delle quote prestabilite nella scheda di tariffa compilata secondo le istruzioni del presente articolo.

### **Art. 28 – Servizi alberghieri**

La **Retta giornaliera standard** è pari a € 120 + IVA e prevede, oltre ai servizi ospedalieri di base:

- disponibilità di letto o poltrona da riposo aggiunti per accompagnatore,
- vitto per l'eventuale accompagnatore.

Le quote derivanti dalla retta giornaliera non sono soggette a ripartizione, restando di esclusiva competenza

dell'Amministrazione. L'organismo paritetico, a seguito di richiesta del personale dirigenza sanitaria, può valutare l'impiego di dette quote per il miglioramento del confort alberghiero.

### **Art. 29 - Organizzazione**

L'Utente accede alla Unità Operativa scelta per il ricovero previa prenotazione effettuata su apposita lista di attesa. Le Agende di prenotazione per le prestazioni in ALPI, come quelle per le prestazioni istituzionali, sono informatizzate e, nel caso delle prestazioni ambulatoriali, sono distinte per primi accessi e controlli, ai sensi dell'art. 6 del DCA 56/2019.

Nella prenotazione dovrà essere esplicitamente indicata: - l'accettazione del Regolamento, delle Tariffe praticate con le distinte voci di composizione delle stesse e del costo globale previsto; - il nominativo del Dirigente Sanitario ovvero l'Unità Operativa prescelta.

In questa stessa occasione l'Utente sottoscrive per accettazione il modello di preventivo spese relativo alla prestazione programmata e versa un importo pari al 10% dell'intero ammontare, ivi compresi gli oneri per servizi alberghieri ove richiesti, a titolo di ACCONTO/DEPOSITO CAUZIONALE.

Detto importo di «acconto/deposito cauzionale» verrà trattenuto dall'Amministrazione in caso di rinuncia dell'Utente intervenuta oltre i 60 giorni successivi alla data della prima prenotazione.

Il giorno fissato per il ricovero, l'Utente provvederà a versare la restante somma (90%) presso il Tesoriere.

Nei casi di ricovero ordinario, la data della dimissione predisposta dal Dirigente Sanitario prescelto deve essere comunicata all'Ufficio ALPI nella giornata immediatamente precedente, allo scopo di:

- a) consentire l'esatta contabilizzazione delle giornate di degenza, nonché degli ulteriori costi sostenuti;
- b) aggiornare la disponibilità di posti-letto in libera attività.

In ogni caso di dimissioni volontarie contro il parere dei Sanitari prescelti, l'Amministrazione tratterà comunque l'intera somma già introitata.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 30 - Riduzione delle liste d'attesa**

L'amministrazione trimestralmente monitora la domanda di prestazioni e le liste d'attesa ed in relazione alle esigenze ed al fine di fornire prestazione sempre più tempestive, in accordo con la Direzione dell'U.O.C. interessata, Direzione dipartimentale; Direzione Medica di Presidio valuta e dispone motivatamente nell'ordine:

- a) una diversa articolazione dell'orario di lavoro;
- b) un diverso e più ottimale utilizzo delle apparecchiature e strumentazioni affidate;
- c) l'acquisizione di prestazioni aggiuntive dei dirigenti, previo parere dell'Organismo Paritetico;

### **Art. 31 - Controllo di gestione attività libero professionale**

Al fine di garantire un costante controllo della quantità e qualità dei servizi erogati in regime di attività libero professionale, oltre che per adeguare in modo costante la programmazione delle prestazioni rese, con

cadenza trimestrale, sono rilevati i dati relativi a:

- a) liste e tempi di attesa;
- b) volumi di attività registrati in ALPI ed in regime istituzionale per singola U.O.;
- c) volumi di attività registrati in ALPI ed in regime istituzionale per singola tipologia di prestazione.

### **Art. 32 - Calendari attività libero professionale**

I calendari autorizzati per l'esercizio di attività libero professionale devono essere rispettati e le assenze dei sanitari e/o delle équipes devono essere tempestivamente comunicate all'utenza.

**TABELLA DI RIPARTIZIONE ATTIVITÀ INTRAMOENIA**

**VISITE AMBULATORIALI ALLARGATA**

Fondo Liste di attesa	5,0%
Fondo di Supporto	3,0%
Fondo Aziendale	5,0%
Dirigente Sanitario	87,0%
	100,0%

**VISITE AMBULATORIALI E ATTIVITA' DIDIAGNOSTICA**

Fondo Aziendale	3,5%
Fondo Liste di attesa	5,0%
Fondo di Supporto	3,0%
Fondo perequazione dirigenza Medica	5,0%
Dirigente Sanitario	(*) 83,5%
	100 %

(\*) nel caso in cui il Dirigente Sanitario si avvalga di personale di supporto sanitario, allo stesso è destinato una quota del compenso non inferiore al 5%

**REGIME DI RICOVERO – INTERVENTI**

Fondo Aziendale	30% Drg
Fondo Liste di attesa	5,0%
Fondo di Supporto	1,5%
Fondo perequazione dirigenza Medica	5,0%
Fondo perequazione personale reparto	4,0%
Personale supporto comparto	14,0%
Dirigente Sanitario/Equipè Medica	70,5%
	100 %

**CONSULENZE ALTRE AZIENDE**

Fondo Liste di attesa	5,0%
Fondo di Supporto	3,0%
Dirigente Sanitario	92,0%
	100,0%

**Normativa di riferimento**

- Legge 502/1992 e s.m.i.;
- Legge 724 del 23/12/1994 di accompagnamento alla finanziaria 1995;
- Legge 662 del 23/12/1996 ("misure di razionalizzazione della finanza pubblica");
- D.M. 3110711997 pubblicato in G.U. 5/811997 "linee guida dell'organizzazione dell'attivitàlibero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del SSN";
- Legge 448 del 23/12/98 art. 72 "Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria".
- Legge 488 del 23/12/99 art. 28 "Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività liberoprofessionale";
- DPCM 27/03/2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale";
- L 388 del 23 dicembre 2000;
- DGRC 11°4061 del 7/09/2001 "Direttive sulle liste d'attesa in applicazione dell'art. 3 del D. Legi24/98 e della DGRC 3513/0 I e linee guida per l'atto aziendale sull'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente delle aziende del SSR";
- DGRC n° 1541 del 12/04/2001 e successivi chiarimenti;
- DL 29/03/2004 n° 81 convertito con Legge 26/05/2004 n° 138;
- Legge 248 del 4 agosto 2006;
- Legge 120 del 3 agosto 2007;
- CCNL della dirigenza sanitaria. Dal 1998-2001 e successivi;
- Accordo tra la Regione Campania e OOSS Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e S.P.T.A. ex art. 9 CCNL 3 novembre 2005 "Linee di indirizzo per la formulazione degli accordi aziendali" (DGRC n°214/2007);
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 20 IO in G.U. n °6 del IO gennaio 2011; .
- Legge n° 189 dell'8 novembre 2012 (conversione del D.L. n° I 58 del 13 settembre 2012);
- Decreto Legge 13 settembre 2012 no 158 (C.d. Decreto Balduzzi), pubblicato in G.U. nO 214del 13 settembre 2012 ;
- DCA n° 18 del 18.02.2013;
- DCA n.60 del 05.07.2018;
- DCA n°34 dell'8.8.2017.
- DCAn.95 del 05/11/2018